SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2577)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963 (V. Stampato n. **4536**)

d'iniziativa dei deputati RIPAMONTI e ALESSANDRINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 febbraio 1963

Autorizzazione all'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere i mutui previsti dall'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, per il finanziamento delle opere di cui ai commi secondo e sesto del medesimo articolo.